

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 60

a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Seri, Nobili, Caporossi, Mastrovincenzo, Piergallini

presentata in data 28 maggio 2026

**RICONOSCIMENTO E DISCIPLINA DELLA FIGURA DELL'AUTISTA
SOCCORRITORE NELLA RETE DELL'EMERGENZA-URGENZA TERRITORIALE**

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione riconosce la figura dell'autista soccorritore quale operatore tecnico-specializzato dell'emergenza sanitaria territoriale, integrante il sistema regionale di emergenza-urgenza 118.

2. Questa legge disciplina:

- a) il profilo professionale;
- b) le competenze operative;
- c) i requisiti formativi;
- d) l'inserimento organizzativo;
- e) gli standard minimi regionali di sicurezza e qualificazione.

3. La Regione promuove l'uniformità operativa dei servizi di soccorso sanitario territoriale, garantendo qualità, sicurezza ed efficienza nell'assistenza ai cittadini.

Art. 2*(Definizione della figura professionale)*

1. L'autista soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito del conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine di una specifica formazione professionale, svolge attività di:

- a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
- b) accertamento dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidato;
- c) conoscenza e corretto utilizzo di tutti i presidi sanitari a bordo;
- d) comunicazioni radio-telefoniche, utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione;
- e) lettura della cartografia, conoscenza e utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale (GPS);
- f) comunicazione con la Centrale operativa (CO) 118 e altri mezzi di soccorso e con l'area di emergenza pronto soccorso degli ospedali;
- g) comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza;
- h) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento.

Art. 3*(Contesto operativo)*

1. L'autista soccorritore svolge la propria attività:

- a) sui mezzi di soccorso di base del sistema di emergenza-urgenza 118, in collaborazione con gli altri membri dell'equipaggio e in collegamento funzionale con la Centrale operativa del 118 di riferimento;
- b) nei servizi territoriali di emergenza-urgenza;
- c) nei trasporti sanitari primari e secondari;
- d) nei servizi convenzionati con il sistema sanitario regionale.

2. L'autista soccorritore può svolgere la propria attività anche sui mezzi di trasporto sanitario e sanitario semplice, operativamente per conto di enti del terzo settore ed altri soggetti, esercitando rispettivamente la funzione di accompagnamento del trasportato e di guida del mezzo di trasporto sanitario.

Art. 4*(Attività e competenze)*

1. Le attività dell'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza secondo i piani e le direttive della Centrale operativa del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica 118 di riferimento o dell'autorità che coordina l'intervento.

2. Le competenze tecniche dell'autista soccorritore sono le seguenti:

- a) adottare un comportamento di guida sicura in base a: codice della strada; condizioni di traffico; situazione meteorologica; condizioni stradali;
- b) adattare la guida allo stato del paziente trasportato, su indicazione del personale sanitario o della Centrale operativa 118;
- c) comunicare e mantenere il contatto visivo durante l'intervento di emergenza congiunto con l'eliambulanza per atterraggio in sicurezza attraverso la comunicazione gestuale e con l'uso di dispositivi ad alta luminosità;
- d) conoscere le caratteristiche tecniche e d'uso dei mezzi di soccorso e di trasporto sanitario, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell'emergenza;
- e) mantenere in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di manutenzione più semplici;

- f) conoscere le normative antinfortunistiche per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti e del personale impegnato nell'intervento di soccorso.

3. Per l'utilizzo degli strumenti informatici, l'autista soccorritore deve essere in possesso delle seguenti competenze:

- a) registrare i controlli dei mezzi di soccorso e di trasporto sanitario, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione;
- b) registrare gli interventi effettuati, sia primari che secondari;
- c) essere in grado di utilizzare gli apparecchi radio in dotazione, conoscere i codici e le tecniche di comunicazione con le Centrali operative del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica 118.

4. L'autista soccorritore deve altresì possedere le seguenti competenze sanitarie:

- a) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare al paziente;
- b) valutazione della scena dell'intervento, messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo di trasporto;
- c) individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi, complementari al soccorso;
- d) immobilizzazione e posizionamento corretto ed adeguato del paziente per il trasporto;
- e) capacità di rilevare parametri vitali quali pressione sanguigna mediante l'uso di apparecchiature elettromedicali e posizionamento degli elettrodi precordiali per rilevazione traccia ECG e di ossigenazione capillare mediante l'uso del saturimetro-pulsossimetro;
- f) capacità di effettuare il controllo della glicemia mediante l'uso di apposito misuratore su sangue capillare e di ossigenazione capillare mediante l'uso del saturimetro-pulsossimetro;
- g) essere in grado di effettuare una valutazione primaria e secondaria dello stato di coscienza e dell'arresto cardiorespiratorio e di attivare procedure di rianimazione cardiopolmonare nonché di utilizzare un defibrillatore semiautomatico nei casi di fibrillazione ventricolare o di tachicardia parossistica sopraventricolare, anche in età pediatrico-neonatale, su indicazione del personale sanitario e/o della Centrale operativa;
- h) collaborazione nella movimentazione e immobilizzazione del paziente;

- i) supporto al personale sanitario nelle manovre consentite dai protocolli regionali;
- l) utilizzare tutti i presidi di protezione personale.

5. Restano riservate alle professioni sanitarie le attività disciplinate dalla normativa nazionale vigente.

Art. 5

(Requisiti di accesso)

1. Possono accedere al percorso formativo regionale i soggetti in possesso:

- a) del diploma di scuola secondaria di primo grado;
- b) della patente di guida prevista per i mezzi utilizzati;
- c) dei requisiti psico-fisici stabiliti dalla normativa vigente;
- d) dell'età anagrafica di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. La Giunta regionale può prevedere ulteriori requisiti specifici con successivo regolamento attuativo.

Art. 6

(Percorso di formazione)

1. La Regione istituisce il percorso formativo regionale per autista soccorritore.

2. La Regione, sulla base del fabbisogno del rispettivo servizio sanitario, regola, con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, l'organizzazione dei corsi di formazione professionale necessari ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica e del titolo abilitante all'esercizio della professione di autista soccorritore, riconoscendone il titolo e certificandone le competenze.

3. Il percorso formativo per l'acquisizione del titolo di autista soccorritore è attuabile solo da chi sia in possesso dei requisiti stabiliti al comma 1 dell'articolo 5.

4. Il corso di formazione per autista soccorritore per il servizio sui mezzi di soccorso e di trasporto sanitario ha una durata complessiva di quattrocento ore, suddivise in duecento ore di teoria, cinquanta ore di esercitazione e cento-cinquanta ore di tirocinio.

5. La Regione nel rispetto delle disposizioni di questa legge, sulla base dei propri ordinamenti e della propria organizzazione, individua nelle aziende sanitarie e nelle organizzazioni convenzionate autorizzate quali strutture dedicare allo svolgimento dei corsi di formazione e del tirocinio.

6. Sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui a questo articolo, ai fini della partecipazione all'esame finale di cui all'articolo 8, gli operatori che, alla data di entrata in vigore di questa legge, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore e che hanno effettuato almeno millecinquecento ore di servizio documentate e certificate con apposita attestazione dal direttore sanitario dell'ente, associazioni o organizzazioni accreditate in cui hanno prestato servizio.

Art. 7 *(Tirocinio)*

1. Le attività di tirocinio sono svolte, sotto la guida di un autista soccorritore, ai sensi dell'articolo 6.

2. Al termine del tirocinio, per ogni allievo o allieva è predisposta una scheda che documenta le attività svolte e attesta le capacità dimostrate.

Art. 8 *(Certificazione e aggiornamento)*

1. La frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6 è obbligatoria.

2. Al termine del percorso formativo è rilasciata una certificazione regionale di qualificazione professionale a seguito del superamento di un esame finale suddiviso in una prova teorica e in una prova pratica da parte di una apposita commissione nominata dalla Regione, composta da cinque membri, di cui tre nominati con decreto del dirigente competente della formazione professionale e due dal responsabile della Centrale operativa del 118 competente per territorio.

3. La Regione definisce:

- a) i criteri di mantenimento delle competenze;
- b) gli standard di aggiornamento.

Art. 9

(Integrazione nel sistema regionale emergenza-urgenza)

1. Le Aziende sanitarie regionali e gli enti convenzionati assicurano l'impiego dell'autista soccorritore nei servizi di emergenza territoriale secondo standard organizzativi uniformi.

2. La Regione promuove:

- a) la valorizzazione professionale;
- b) la sicurezza operativa degli equipaggi;
- c) l'omogeneità dei protocolli territoriali.

Art. 10

(Tavolo tecnico regionale)

1. È istituito il Tavolo tecnico regionale dell'emergenza territoriale presso la Giunta regionale che provvede, con propria deliberazione, ad indicarne i componenti.

2. Il Tavolo tecnico regionale dell'emergenza territoriale svolge principalmente le seguenti funzioni:

- a) provvede agli aggiornamenti formativi;
- b) monitora l'applicazione della legge;
- c) formula indirizzi tecnici regionali.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 250.000,00, da iscrivere a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, si provvede:

- a) per l'anno 2026, mediante equivalente riduzione di euro 250.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028;
- b) per l'anno 2027, mediante riduzione di euro 125.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 e di euro 125.000,00 dello stanziamento

iscritto nella Missione 14, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028;

- c) per l'anno 2028, mediante equivalente riduzione di euro 250.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, le autorizzazioni di spesa relative alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), sono ridotte:

- a) nell'annualità 2026, di euro 250.000,00 a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 1;
- b) nell'annualità 2027, di euro 125.000,00 a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, e di euro 125.000,00 a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 1;
- c) nell'annualità 2028, di euro 250.000,00 a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1.

4. Per gli anni successivi all'autorizzazione della spesa si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.